



moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, è consentita esclusivamente con il cane da ferma o da cerca, limitatamente alle aree di colmata/bonifica dei seguenti Comuni:

- BIENTINA: nella zona di padule inclusa tra, il fosso di Confine fino a raggiungere il confine della Riserva Regionale di Tanali, a sud; a ovest la Riserva di Tanali e il confine provinciale fino a raggiungere la SP3 Altopascio; a nord la SP3 Altopascio per continuare sul Rio del Valico fino all'altezza di località Lelli; a est la viabilità podereale che separa la parte del padule con le colline delle Cerbaie fino a raggiungere il fosso di Confine;
- CASCINA: zona Borgarello-Martinga delimitata da Via del Nugolaio, Via Emilia (S.S. 206), Via Titignano, confine Z.R.C. Navacchio; Zona Le Sedici-Punta Grande delimitata dalla ferrovia Pisa-Collesalveti, Canale Torale, confine Comune di Pisa, confine Comune di Collesalveti, Canale Fossa Nuova; Zona Tremolese-Pinzale-Gerbareto delimitata dalla Via Emilia (S.S. 206), Canale Fossa Nuova, Via Macerata, Canale Solaiola; Zona Macerata-Latignano delimitata dal confine Comune di Collesalveti (presso ponte di Grecciano), golena nord Scolmatore dell'Arno (sponda destra direzione mare) compresa fino al ponte di Via Piccina, Canale Fossa Nuova, argine Canale Zannone fino al confine Comune di Lari;
- CASTELFRANCO DI SOTTO: Padule di Bientina, dalle pendici Cerbaie al confine con Bientina; zona compresa fra la sponda destra del fiume Arno e l'argine sinistro del canale Usciana con alveo dei fiumi compreso; Paduletta di Staffoli, zona compresa fra la strada comunale dei Ponticelli e la confluenza con il padule di Bientina;
- MONTOPOLI VAL D'ARNO: dalla Ferrovia alla sponda dell'Arno;
- PISA: a destra e a sinistra della Via Emilia dal Fosso del Caligi fino alla Via dell'Arnaccio, fino alla Ferrovia Pisa-Collesalveti; La Pila: Strada Statale Aurelia, Canale Traversagnola, Canale dei Navicelli, Darsena;
- Oratorio: Acqua Donata così delimitata: Via Emilia, Fosso Torale fino al confine con il Comune di Cascina, Idrovora Arnaccio, Fosso Caligi;
- Porta a Mare: Cave del Caverni, fino al fossetto del Nardi e dalla Via Livornese al Fosso dei Navicelli;
- Marina di Pisa: Paduletta ex vasca del Mariani;
- PONTEDERA: Zona di Golena d'Arno da: Loc. Pietroconti fino al passaggio a livello in località Vallicelle della Ferrovia Firenze-Pisa;
- S. CROCE SULL'ARNO: Paduletta di Staffoli e tutta la zona di pianura compresa fra la sponda destra del Fiume Arno e la sponda sinistra del Canale Usciana;
- SAN GIULIANO TERME: Golena d'Arno - Golena di Serchio e nella zona compresa tra la Ferrovia Pisa-Lucca, Gello via Ulisse Dini, Gello via Matteotti, Antifosso di Canova, Strada Aurelia, Fiume Morto;
- S. MARIA A MONTE: dalla sponda sinistra del Canale Usciana sino alla sponda destra del Fiume Arno;
- SAN MINIATO: dalla S.S. 67 al fiume Arno;
- VECCHIANO: zona delimitata dal Fosso della Barra, autostrada Firenze-Mare, autostrada Livorno-Sestri, Confine Parco-lago di Massaciuccoli, Golena destra del Fiume Serchio, dal confine con la Provincia di Lucca fino al Parco Naturale.
- VICOPISANO: zona di pianura del territorio comunale.

#### PIANI E PROGRAMMI DI PRELIEVO VENATORIO NELLE AREE CONTIGUE AL PARCO NATURALE MIGLIARINO - SAN ROSSORE - MASSACIUCCOLI E RESTANTE TERRITORIO DEL COMUNE DI VECCHIANO

Nelle aree contigue al parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano, la caccia è consentita ai soli cacciatori autorizzati in possesso di specifica indicazione di appartenenza all'area contigua riportata sul Tesserino Venatorio Regionale, secondo le indicazioni nominative inserite nell'archivio regionale dall'ATC competente. A tale ATC è possibile rivolgersi in caso di errori nella stampa del Tesserino.

ZONA A: Comune di Vecchiano - area contigua al parco e restante territorio del Comune: Periodo di caccia: l'esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

ZONA B: Comuni di Pisa e San Giuliano Terme - aree contigue al parco: Periodo di caccia: l'esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

Prelievo venatorio Aree A e B:

- sono oggetto di caccia tutte le specie indicate dal calendario venatorio della stagione corrente, fatta eccezione per quelle in divieto, elencate successivamente.
  - Il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare:
    - Fauna stanziale: 1 capo;
    - Fauna migratoria: 15 capi di cui:
      - Beccaccia non più di 2 capi
      - Beccaccino non più di 3 capi
      - Colombaccio non più di 10 capi
      - Palmipedi non più di 3 capi
      - Rallidi non più di 5 capi
      - Tortora non più di 5 capi
- Il numero dei capi sopra indicato è comunque subordinato alle disposizioni del calendario venatorio regionale 2022/2023.
- Il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore è:
- Beccaccia non più di 10 capi
  - Beccaccino non più di 20 capi
  - Colombaccio non più di 30 capi
  - Coniglio selvatico non più di 10 capi
  - Fagiano non più di 20 capi
  - Lepre non più di 5 capi
  - Palmipedi non più di 20 capi
  - Pavoncella, Rallidi non più di 35 capi
  - Quaglia non più di 20 capi
  - Starna non più di 5 capi
  - Pernice rossa non più di 10 capi
  - Tortora non più di 10 capi
  - Volpe non più di 5 capi

La caccia alle seguenti specie è vietata:

- Canapiglia - Codone - Combattente - Moretta - Capriolo

MODALITA' E FORME DI CACCIA nelle Aree A e B:

Nelle Aree A e B ai cacciatori residenti nei comuni diversi da Pisa, S. Giuliano Terme e Vecchiano l'esercizio della caccia è consentito fino a due giorni per ogni settimana.

Nel periodo dal 1° Ottobre al 30 Novembre, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì è consentito ai cacciatori iscritti alle predette aree, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria di usufruire in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria derivanti da tre giorni a settimana per i residenti nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano e due giorni a settimana per i residenti negli altri Comuni.

Gli appostamenti temporanei, con e senza richiami vivi, possono essere collocati a distanza non inferiore a m. 100 dal confine del Parco, la stessa distanza dovrà essere mantenuta tra di loro.

Il mancato rispetto delle norme che regolano l'attività venatoria nelle aree contigue al Parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art.58 comma 1 lettera e) e q) della L.R. n.3/94.

#### **Allegato C) PERIODI DI CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA 2022-2023 NELLE AREE VOCATE ALLA SPECIE**

COMPENSORI (ATC e Istituti faunistici privati)	PERIODO (fermo restando il divieto nei giorni di martedì e venerdì)
AREZZO 1 e 2	Dal 9 ottobre 2022 al 8 gennaio 2023
FIRENZE NORD PRATO 4 e FIRENZE SUD 5	Dal 15 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023
GROSSETO 6 e GROSSETO 7	Dal 2 novembre 2022 al 30 gennaio 2023
LIVORNO 9 e LIVORNO 10	Dal 2 novembre 2022 al 30 gennaio 2023
LUCCA 12	Dal 2 novembre 2022 al 30 gennaio 2023

MASSA 13	Dal 9 ottobre 2022 al 8 gennaio 2023
PISA 14 e PISA 15	Dal 2 novembre 2022 al 30 gennaio 2023
PISTOIA 11	Dal 2 novembre 2022 al 30 gennaio 2023
SIENA 3 e SIENA 8	Dal 2 novembre 2022 al 30 gennaio 2023

*Sintesi delle altre disposizioni del Calendario venatorio riportate nella Legge regionale n.20 del 10 giugno 2002 e successive modifiche e integrazioni:*

#### **Stagione venatoria e giornate di caccia (Art. 1 L.R. 20/2002)**

La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

#### **Giornata venatoria (Art.2 L.R. 20/2002)**

L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

- dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.

Fanno eccezione: la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto; la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

#### **Modalità e forme di caccia (Art.3 L.R. 20/2002)**

L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

#### **Carniere giornaliero (Art.4 L.R. 20/2002)**

Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità: lepre: un capo; palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi; beccaccia: tre capi; tortora: dieci capi.

I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla struttura regionale competente.

Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

#### **Allenamento ed addestramento cani (Art.5 e 8 L.R. 20/2002)**

...L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.

...L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di preapertura.



Elaborazione grafica e stampa a cura di

**CCT**

**Confederazione Cacciatori Toscani**

tel. - 055/2657446 - 055/219040  
fax 055/212088

mail: [confcacciatoritoscani@gmail.com](mailto:confcacciatoritoscani@gmail.com)

[www.confederazionecacciatoritoscani.it](http://www.confederazionecacciatoritoscani.it)

CCT - Confederazione Cacciatori Toscani

*Uniti per contare*

N.B.: si sottolinea che a fini giuridici e di eventuale contenzioso amministrativo e penale il presente volantino non ha valore alcuno e che fa testo la Delibera di Giunta regionale n° 815 del 18/07/2022 pubblicata sul BURT e sul sito della Regione Toscana <http://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali> ed eventuali modifiche approvate con Delibere successive alla presente stampa.